



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE, SUDDIVISA IN 3 LOTTI, DEL SERVIZIO GESTIONE BAR INTERNO ALLA AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CALDE E FREDDI E PRODOTTI DI IGIENE DI PRIMA NECESSITÀ MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI. CIG N. _____.

LOTTO DI RIFERIMENTO DEL PRESENTE CONTRATTO: _____.

TRA

L’AZIENDA OSPEDALIERA di PERUGIA (in seguito indicata per brevità con la parola "AOPG") C.F. e P.I. n. _____ con sede in via _____ – _____ PERUGIA, legalmente rappresentata dal Ranieri Colarizi Graziani, nato a Ancona (AN) il 27/05/1972, Codice Fiscale CLRRNR72E27A271H, domiciliato per la carica in PERUGIA, Via _____, che interviene nel presente contratto in qualità di Direttore della Struttura Complessa Acquisti e Appalti, giusta delega del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Perugia formalizzata con Delibera n. _____ del _____;

e

l’operatore economico _____ C.F. n. _____ Partita IVA n. _____ con sede legale in _____ – _____ (in seguito denominato/a "Concessionario") rappresentata dalla _____, nata il _____ a _____, in qualità di Legale Rappresentante.

PREMESSO CHE

- con Delibera del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Perugia n. ____ del _____ è stata avviata, previa pubblicazione di un bando di gara, procedura aperta ex articolo 71, D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della concessione, suddivisa in 3 lotti, del servizio gestione bar interno alla Azienda ospedaliera di Perugia e del servizio di somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde e prodotti di igiene di prima necessità mediante distributori automatici per gli importi di seguito rappresentati:
 - LOTTO 1 (Servizio di gestione Bar / Punto Ristoro all’interno della AOPG) – valore economico posto a base d’asta: € 183.285,17 / anno + IVA;
 - LOTTO 2 (Servizio gestione distributori automatici con funzionamento a denaro e/o schede prepagate per la somministrazione di alimenti e bevande fredde e calde) - valore economico posto a base d’asta: € 232.285,71 / anno + IVA;
 - LOTTO 3 (Servizio gestione distributori automatici con funzionamento a denaro e/o schede prepagate per la somministrazione di prodotti di igiene e di prima necessità) - valore economico posto a base d’asta: € 7.000,00 / anno + IVA;
- il suddetto bando è stato pubblicato:
 - sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della AOPG;
 - sulla GURI;
 - sulla GUCE;
 - su n. ... quotidiani nazionali e n. ... quotidiani locali;oppure



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

- nel rispetto delle nuove modalità relative alla pubblicità legale dei bandi di gara vigenti dal 1° gennaio 2024 (come descritte nel Comunicato del Presidente ANAC del 10/01/2024), la pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara è stata garantita tramite pubblicazione sulla “*piattaforma per la pubblicità legale degli atti*” (Banca Dati ANAC);
- con successiva Delibera del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Perugia n. ____ del _____, previa verifica sul possesso dei requisiti dell’O.E. aggiudicatario, veniva formulata proposta di aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico _____;
- il termine dilatorio per la stipula del contratto è scaduto il _____ e non sono stati proposti ricorsi avverso l’aggiudicazione;
- in data _____ è stata acquisita l’informazione antimafia, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.lgs. 159/2011;
- sussistono le condizioni tutte per procedere alla stipula del contratto;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO

INDICE

ARTICOLO 1 - NORME REGOLATRICI	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	3
ARTICOLO 3 – DURATA DEL CONTRATTO.....	4
ARTICOLO 4 – OFFERTA ECONOMICA / CANONE CONCESSORIO.....	4
ARTICOLO 5 - DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE E CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	5
ARTICOLO 6 - ONERI A CARICO DEL GESTORE	5
ARTICOLO 7 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	7
ARTICOLO 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	9
ARTICOLO 9 – PERSONALE.....	9
ARTICOLO 10 – CONTROLLI E VIGILANZA SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO.....	10
ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	11
ARTICOLO 12 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI	11
ARTICOLO 13 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	12
ARTICOLO 14 – PENALI	12
ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE / CESSAZIONE / RECESSO DAL CONTRATTO	13
ARTICOLO 16 – CESSIONE GESTIONE E SUBAPPALTO	16
ARTICOLO 17 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	16
ARTICOLO 18 – NORME FINALI.....	16
ARTICOLO 19 – FORO COMPETENTE.....	16
ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	16
ARTICOLO 20 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	16
ARTICOLO 21 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	19
ARTICOLO 22 - DOMICILIO.....	19
ARTICOLO 23 - CLAUSOLA FINALE.....	19



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

ARTICOLO 1 - NORME REGOLATRICI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) il Disciplinare di gara;
- b) il Capitolato speciale-prestazionale;
- c) l'atto comprovante l'identità e i poteri del sottoscrittore per l'aggiudicatario;
- d) la proposta d'arredo dell'aggiudicatario (se attinente con la presente concessione);
- e) l'offerta economica dell'aggiudicatario;
- f) la Delibera di aggiudicazione;
- g) la cauzione definitiva;
- h) il patto di integrità ed il codice di comportamento adottato dalla AOPG.

L'esecuzione dei servizi correlati oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:

- a) dal contenuto del Contratto e dei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e relativi provvedimenti attuativi;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- d) dal Patto di Integrità adottato dalla AOPG.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'aggiudicatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Richiamata la procedura di cui all'oggetto, il presente contratto disciplina l'affidamento in concessione del servizio di _____ (LOTTO n. _____) all'interno della struttura ospedaliera "Santa Maria della Misericordia" (Via _____, _____ PERUGIA - PG), secondo le modalità di cui al presente contratto, alle prescrizioni tutte del Capitolato speciale-prestazionale, del disciplinare di gara e di ogni ulteriore atto complementare adottato ed approvato in allegato alla determina di indizione o di aggiudicazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Perugia (rif. delibere n.ri. _____ del _____), e di ogni altra vigente normativa di settore, costituenti – ad ogni effetto di legge – parti integranti e sostanziali del contratto stesso.

Con riguardo esclusivo al lotto n. 1, l'operatore economico si impegna ad eseguire gli eventuali interventi volti a modificare l'utilizzo e la funzionalità degli spazi attualmente in uso e/o a rinnovare / integrare gli arredi e le attrezzature esistenti nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al disciplinare di gara. Gli interventi necessari per dar seguito a quanto testé rappresentato debbono intendersi interamente a carico del concessionario (*La presente clausola deve ritenersi come "non apposta" per i contratti relativi ai lotti nr. 2 e 3 ndr*).



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

L'offerta dell'affidatario, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

TERMINI di RIFERIMENTO:

La stazione appaltante, fatta salva la eventuale sospensione dei termini per cause riconducibili agli oneri posti a carico dell'aggiudicatario (come ad esempio la produzione della cauzione definitiva), si impegna a stipulare il contratto **entro 60 giorni** dalla pubblicazione della Delibera di aggiudicazione.

Entro **i successivi 60 giorni** decorrenti dalla data di stipula del contratto sarà sottoscritto, in riscontro tra le parti, il "verbale di inizio attività".

Con riguardo al lotto n. 1, resta inteso pertanto che:

- gli eventuali interventi volti a modificare l'utilizzo e la funzionalità degli spazi attualmente in uso e/o a rinnovare / integrare gli arredi e le attrezzature esistenti, dovranno essere ultimati entro i 60 giorni decorrenti dalla stipula del contratto;
- ricorrendo le circostanze di cui sopra, l'aggiudicatario dovrà farsi carico della attivazione del c.d. "bar temporaneo (rif. articolo 7 – 7.2 del capitolato speciale-prestazionale).

Entro 3 giorni dalla sottoscrizione del "verbale di inizio attività", il concessionario dovrà aprire al pubblico il bar / attivare la somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde e prodotti di igiene di prima necessità mediante distributori automatici.

ARTICOLO 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto di concessione, si intende fissata in anni 7 (84 mesi), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del "verbale di inizio attività".

ARTICOLO 4 – OFFERTA ECONOMICA / CANONE CONCESSORIO / REVISIONE PREZZI

L'Operatore economico si impegna ad eseguire il contratto nei termini economico – contrattuali risultanti dall'offerta economica prodotta in sede di gara, recepita con determina n. _____ in data _____.

Il canone concessorio, da intendersi fisso, invariabile e non suscettibile di revisione per tutto il periodo di durata del contratto (salvo modifiche da concordare – per iscritto - con l'AOPG, in relazione a possibili intervenienti mutamenti quantitativi concernenti l'oggetto della concessione e/o cambiamenti di carattere tecnico-logistico aventi ricaduta sullo *status quo* della concessione medesima) – avente decorrenza dalla data di effettiva apertura al pubblico dell'attività commerciale di cui trattasi - fissato in € _____ + I.V.A. / anno, dovrà essere corrisposto dal gestore in rate mensili (n. dodici rate / anno per complessivi anni 7), con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

L'ammontare del canone sarà soggetto a revisione annuale, secondo la variazione dell'indice ISTAT. La variazione non sarà operante per il primo anno di contratto.

In caso di ritardato pagamento, oltre il trentesimo giorno successivo a quello fissato dal presente articolo per la corresponsione del canone di concessione, sarà facoltà della stazione appaltante addebitare all'operatore economico interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti normative in materia

Il mancato pagamento dei canoni concessori entro i termini di cui sopra, determinerà inoltre - in capo alla stazione appaltante - l'insorgenza del diritto di risoluzione del contratto e la contestuale possibilità d'accesso alle somme costituite a titolo cauzionale, senza che ciò possa escludere ulteriori azioni, anche di risarcimento danni, ed eventuale,



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

nuova aggiudicazione in danno all'operatore dell'inadempiente.

UTENZE

Per le spese relative alle utenze, si rimanda interamente all'articolo 7 – 7.7 del capitolato speciale-prestazionale. Nel caso di eventuali interruzioni nei servizi di fornitura / erogazione di acqua, luce e gas non imputabili alla AOPG, l'operatore economico non potrà esigere alcun risarcimento dalla Azienda per i danni eventualmente subiti.

ARTICOLO 5 - DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per l'espletamento dei servizi di cui ai lotti 1, 2 e 3, l'Azienda mette a disposizione dell'operatore economico i locali ubicati all'interno dell'ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Perugia nello stato in cui si trovano, secondo quanto chiarito nel capitolato speciale-prestazionale e constatato dagli OO.EE. in occasione dell'avvenuto sopralluogo.

I locali (e gli spazi) di cui sopra saranno concessi in comodato d'uso gratuito per il solo uso di gestione del bar interno (distribuzione automatica di cibo e bevande / prodotti di igiene di prima necessità), con divieto assoluto di mutamento di destinazione. Il canone mensile deve intendersi quale corrispettivo per il conferimento della concessione del servizio, escludendosi esplicitamente che lo stesso possa essere configurato come canone di locazione.

È vietata la concessione a terzi dell'uso, anche saltuario, dei locali (o degli spazi) interessati dal presente contratto o di parte di essi.

La messa a disposizione dei predetti locali non configura in alcun modo locazione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e pertanto non è da intendersi sottoposta alla disciplina delle locazioni urbane.

Con riguardo al lotto n. 1, all'atto d'avvio dell'attività commerciale in concessione gli interventi realizzati presso i locali atti ad ospitare il nuovo servizio bar saranno acquisiti tra le proprietà della Azienda. Allo stesso modo, alla scadenza del contratto, le opere realizzate ed incardinate nei citati locali, diverranno di proprietà della Azienda. Detti locali dovranno essere tenuti dal concessionario - costantemente e per tutta la durata del contratto - in ottimo stato di conservazione e di manutenzione, salvo l'inevitabile deperimento determinato dall'uso.

Gli eventuali danni ai locali ed ai relativi impianti, che venissero rilevati alla scadenza naturale del contratto, ovvero alla data di risoluzione anticipata del contratto stesso, dovranno essere immediatamente risarciti al valore del ripristino originario da parte dell'operatore economico.

ARTICOLO 6 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

Debbono intendersi ad esclusivo carico del concessionario, i seguenti oneri:

- la fornitura delle attrezzature e degli arredi necessari alla produzione, somministrazione, conservazione e gestione dei prodotti alimentari e delle bevande, conformi alle vigenti normative;
- la fornitura e lo stoccaggio delle derrate alimentari;
- la fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti per l'espletamento del servizio;
- la pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione ordinarie e straordinarie dei locali, nonché di tutti gli impianti, apparecchiature, arredi e di tutte le attrezzature fisse e mobili, comprese le stoviglie utilizzate per la preparazione e la distribuzione degli alimenti e delle bevande;
- la manutenzione (delle attrezzature, degli arredi, dei distributori automatici) ed il mantenimento degli spazi deputati ad ospitare i distributori automatici, secondo modalità, contenuti e tempistiche di intervento disciplinate nel capitolato speciale-prestazionale;



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti secondo modalità, contenuti e tempistiche di intervento disciplinate nel capitolato speciale-prestazionale
- il trasporto, l'installazione, il collaudo e la messa in funzione delle apparecchiature ed attrezzature fornite (se differenti da quelle già in uso);
- la retribuzione, completa degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale alle proprie dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali;
- il rispetto di tutte le procedure di controllo di qualità del servizio previste dal Decreto Legislativo 26.05.1997, n. 155 recante "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari?";
- in generale, l'ottemperanza a eventuali prescrizioni, contestazioni, multe ed altre sanzioni che potrebbero essere comminate da parte dei servizi del Dipartimento di Prevenzione della Azienda, NAS e/o altri servizi di vigilanza;
- in particolare, l'operatore economico dovrà munirsi – prima dell'avvio dell'attività oggetto del presente contratto – di tutte le autorizzazioni previste per l'espletamento delle attività oggetto della presente concessione (apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, prevista dalla normativa vigente, nonché di ogni altra autorizzazione necessaria per l'esercizio delle attività medesime). Tutte le spese relative all'ottenimento delle predette autorizzazioni si intendono a carico esclusivo del gestore;
- la corresponsione dei canoni pattuiti in sede di gara secondo termini e modalità previsti dal presente contratto;
- il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio;
- il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il rispetto delle prescrizioni ed indicazioni tutte contenute nel Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- il pagamento del premio di assicurazione per la responsabilità civile (secondo il dettaglio riportato nel disciplinare di gara);
- in generale, ogni onere diretto e indiretto derivante dall'assunzione della gestione del bar ai sensi del presente contratto.

La sottoscrizione del presente contratto determinerà inoltre, in capo all'operatore economico, l'assunzione dei seguenti obblighi:

- provvedere alla nomina di uno o più referenti responsabili della gestione del servizio, cui la stazione appaltante possa fare riferimento in qualsiasi fase della vigenza contrattuale;
- rispettare e far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme di diritto sanitario vigenti, nonché i regolamenti igienici ed organizzativi disposti dalla stazione appaltante;
- consentire al personale della stazione appaltante, all'uopo incaricato, il libero accesso, anche senza preavviso, in tutti i locali della struttura, onde svolgere attività di vigilanza sul funzionamento dei servizi;
- sottoporsi alla vigilanza dell'Autorità Sanitaria, dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, dei Vigili del Fuoco e di ogni altra Pubblica Autorità competente, adeguandosi alle prescrizioni da essi emanate;
- usare i locali messi a disposizione con la massima diligenza, evitando di arrecare danni alle cose, impianti ed attrezzature;
- mantenere con la diligenza del buon padre di famiglia i locali ricevuti in concessione;
- restituire, al termine della durata naturale del contratto o di risoluzione anticipata dello stesso, i locali in uso in stato di perfetta efficienza (secondo dettaglio riportato nel capitolato speciale-prestazionale).

L'operatore economico si impegna inoltre all'assolvimento dei sotto-elencati adempimenti:

- a segnalare per iscritto alla Azienda (nella persona del DEC) la necessità di eventuale manutenzione straordinaria; la stazione appaltante non risponde di danni derivati da difetti di manutenzione



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

straordinaria, qualora il gestore non abbia segnalato tempestivamente alla stessa gli interventi manutentivi necessari; il gestore non potrà richiedere alcun risarcimento per la mancata disponibilità del bene soggetto a manutenzione straordinaria;

- all'uso esclusivo dei locali per l'attività interna; pertanto è fatto divieto di qualsiasi loro utilizzazione per scopi non inerenti il contratto di concessione (se pertinente rispetto al lotto di aggiudicazione);
- a non installare insegne pubblicitarie, manifesti ed adesivi di qualsiasi tipo nei locali avuti in concessione senza la preventiva autorizzazione da parte della Azienda (se pertinente rispetto al lotto di aggiudicazione);
- a far rispettare all'interno dei locali del bar l'assoluto divieto di fumo, individuando un responsabile preposto all'osservanza del divieto, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Il nominativo del responsabile dovrà essere apposto sui cartelli, a norma di legge, che dovranno essere esposti in maniera ben visibile (se pertinente rispetto al lotto di aggiudicazione);
- a rispettare l'assoluto divieto di vendita, presso il proprio esercizio, di tabacchi, di bevande alcoliche e superalcoliche, di biglietti relativi a lotterie istantanee (gratta e vinci) e, l'ulteriore divieto, di installazione di slot-machines, anche nel caso in cui le vincite non prevedano premi in denaro (se pertinente rispetto al lotto di aggiudicazione);
- a far rispettare presso i locali concessi l'assoluto divieto di qualsiasi forma di gioco d'azzardo (se pertinente rispetto al lotto di aggiudicazione);
- a non costituire depositi di recipienti vuoti, di contenitori in cartone o quanto altro, nemmeno in via provvisoria, al di fuori dei locali assegnati (se pertinente rispetto al lotto di aggiudicazione);
- a provvedere che gli approvvigionamenti per la gestione del bar non ostacolino la normale attività ospedaliera (se pertinente rispetto al lotto di aggiudicazione);
- a provvedere, in caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico della Azienda per inadempienze o per responsabilità del concessionario, all'immediato e totale rimborso a favore della stessa che, in caso contrario si rifarà sul deposito cauzionale richiedendone la ricostituzione nella misura prevista; qualora ciò non dovesse avvenire, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO (se pertinente rispetto al lotto di aggiudicazione)

I beni oggetto di vendita dovranno essere quelli normalmente rientranti nelle categorie riferite all'esercizio commerciale di un bar.

Il concessionario dovrà assicurare il servizio bar con gestione a proprio esclusivo rischio e responsabilità, in forma organizzata autonoma di mezzi, attrezzature e personale, secondo quanto prescritto dal capitolato di gara e della vigente normativa in materia.

Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e dovrà essere eseguito a regola d'arte sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste, delle garanzie igienico – sanitarie, nonché delle garanzie sulla continuità del servizio.

La tutela del consumatore dovrà essere assicurata in applicazione del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", e della restante



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

normativa in materia, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla visibilità dei prezzi. Per tutti i prodotti somministrati dovranno essere chiaramente indicati ingredienti e prezzi.

La vendita di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o, comunque, non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità, darà luogo alla revoca della concessione, ed all'insorgere, in capo all'Azienda, del diritto di risolvere anticipatamente il contratto (fatto salvo il risarcimento per ulteriori eventuali danni).

Il bar dovrà essere fornito di generi di consumo in quantità sufficiente per soddisfare le esigenze del pubblico, sempre di ottima qualità, variamente assortiti, di recente produzione presso stabilimenti e/o laboratori provvisti di autorizzazioni sanitarie e corrispondere, per caratteristiche e requisiti, alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.

Il personale impiegato dovrà essere adeguato in modo da garantire la perfetta continuità e la regolarità del servizio e dovrà essere in regola con le norme igienico - sanitarie ed assicurative – previdenziali.

L'operatore economico dovrà garantire, nell'esercizio dell'attività, un adeguato livello di decoro, permettendo alla stazione appaltante di accertare in qualsiasi momento la regolarità della conduzione del servizio e il rispetto dell'immagine dell'Amministrazione.

Per lo scarico delle merci, limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni ad esso connesse, si rimanda interamente a quanto disposto nel capitolato speciale-prestazionale.

Nel corso della vigenza contrattuale del servizio, il gestore dovrà altresì integrare e/o sostituire a proprie spese le apparecchiature, attrezzature, arredi e stoviglie non più funzionanti.

La stazione appaltante deve intendersi espressamente esonerata da ogni responsabilità per l'uso improprio, danneggiamenti, furti delle attrezzature, arredi e stoviglie in dotazione al bar.

I prezzi dei generi alimentari e delle merci poste in vendita dovranno essere affissi nel locale

I prezzi fissati all'inizio della gestione dovranno rimanere fissi per le successive 12 mensilità, mentre successive eventuali variazioni andranno tassativamente comunicate al Direttore dell'Esecuzione del Contratto il quale sarà tenuto ad informarne la Direzione Sanitaria.

Sarà facoltà dell'operatore economico concessionario prevedere – anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto - un listino agevolato per i dipendenti della Azienda.

Il gestore dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti alimentari confezionati e non, rispettando scrupolosamente le disposizioni di Legge vigenti in materia.

I prodotti deteriorabili dovranno essere conservati in frigo secondo le temperature previste dalla vigente normativa in materia.



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

I residui alimentari e gli altri scarti della produzione alimentare dovranno essere gestiti e trattati secondo il disposto di cui al capitolo VI dell'allegato al Decreto Legislativo 26.05.1997, n. 155, e dovranno sostare negli ambienti del bar non oltre il tempo necessario alla lavorazione, preparazione, somministrazione quotidiana degli alimenti.

ARTICOLO 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Con riguardo agli adempimenti correlati alla manutenzione preventiva/ordinaria, correttiva e di urgenza, straordinaria, si rimanda interamente a quanto in merito previsto dal capitolato speciale-prestazionale.

ARTICOLO 9 – PERSONALE (se pertinente rispetto al lotto di aggiudicazione)

Nello svolgimento del servizio l'Operatore economico dovrà impiegare personale qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali, e che sia in possesso dei requisiti di accesso all'attività previsti all'articolo 5 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114.

L'operatore economico concessionario sarà ritenuto responsabile unico dell'operato del personale utilizzato.

Il rapporto lavorativo-professionale intercorrente tra il concessionario ed il personale designato all'espletamento del servizio – a qualsiasi titolo assunto - dovrà essere regolato da legittime forme contrattuali previste dalla vigente normativa di settore.

L'operatore economico si impegna ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, e, in genere, ad ogni altro contratto collettivo – se ed in quanto applicabile – stipulato, per la categoria di riferimento, successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Tale obbligo dovrà intendersi permanente, continuando ad espletare i propri effetti anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro eventuale sostituzione.

Nei confronti del proprio personale dipendente è fatto altresì obbligo per il Concessionario di adempiere a tutti gli oneri assicurativi ed assistenziali previsti in materia, in conformità alle leggi e regolamenti in vigore.

A richiesta della Azienda, in corso di vigenza contrattuale, il gestore sarà tenuto ad esibire i libri paga e matricola del personale addetto e le ricevute dei versamenti contributivi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Tutto il personale in servizio dovrà essere munito delle autorizzazioni sanitarie previste e dovrà tenere nei confronti degli utenti, dei loro congiunti e di tutti coloro che frequentano l'esercizio un contegno irreprensibile.

In particolare, il personale in servizio presso il bar dovrà essere munito di apposita divisa di lavoro (la fornitura delle divise deve intendersi a carico del gestore) e di cartellino di riconoscimento. L'Azienda si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere al gestore l'allontanamento immediato di coloro che, a proprio giudizio, non tenessero una condotta consona alla natura del luogo all'interno del quale viene prestata la loro opera.

Il personale incaricato del bar dovrà mantenere uno standard elevato di igiene e pulizia indossando indumenti sempre puliti.



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

Nessun rapporto di lavoro ed a nessun titolo deve intendersi instaurato tra la Azienda e il personale dell'Operatore economico, che lavorerà unicamente alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Operatore economico stesso.

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante, mantenendolo sempre aggiornato, l'elenco nominativo del personale impiegato per l'effettuazione del servizio, con l'indicazione della qualifica e delle mansioni attribuite nell'ambito della concessione, recante gli estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi, con impegno a segnalare ogni eventuale variazione entro tre giorni dall'avvenimento della stessa.

Il concessionario dovrà nominare, entro la data di inizio del servizio, un proprio responsabile operativo disponibile in loco, rintracciabile nelle ore di apertura e di chiusura, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problematica che dovesse insorgere in tema di esecuzione delle prestazioni.

ARTICOLO 10 – CONTROLLI E VIGILANZA SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO (se pertinente rispetto al lotto di aggiudicazione)

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli quali-quantitativi sulle prestazioni contrattuali in relazione a:

- condizioni di pulizia dei locali / spazi e delle attrezzature utilizzate;
- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti;
- qualità dei prodotti forniti;
- modalità di svolgimento del servizio;
- rispetto delle norme in materia di igiene degli alimenti previste dal Decreto Legislativo n. 155/1997;
- sicurezza dei dipendenti dell'operatore economico in materia di tutela della salute degli ambienti di lavoro nelle strutture sanitarie;
- rispetto di tutte le norme previste dal Capitolato speciale-prestazionale e da ogni altra documentazione di gara.

La Azienda si riserva inoltre il più ampio diritto di accesso ai locali adibiti a bar, onde effettuare i necessari controlli tecnici relativi alla qualità ed alla quantità dei prodotti somministrati e commercializzati, nonché alla pulizia dei locali. Detti controlli, da parte dei competenti funzionari, in ogni caso, avverranno sempre alla presenza di un addetto del concessionario, mediante visite ispettive nei locali in concessione. Alla verifica seguirà verbale ispettivo inviato per conoscenza all'operatore economico. Il referente dell'operatore economico, rilevate eventuali mancanze e/o carenze nell'espletamento del servizio, dovrà provvedere immediatamente al ripristino e/o all'attivazione delle stesse, senza nulla pretendere, ferma restando la possibile applicazione delle penali, quali previste e descritte nel disciplinare di gara.

Le inadempienze che daranno origine all'applicazione delle penali, si intendono debitamente riscontrate dalle parti all'atto stesso dell'avvenuto sopralluogo. In ogni caso, quand'anche le rilevate carenze e/o inadempienze dovessero dare luogo all'applicazione di penali, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederà alla comminazione delle stesse per iscritto a mezzo PEC.

L'operatore economico potrà sollevare eccezioni entro i termini indicati nel disciplinare di gara.

L'Azienda, attraverso propri incaricati, potrà disporre, in qualsiasi momento, controlli di tipo igienico-sanitario nei locali oggetto della presente concessione, nonché prelevare campioni di generi alimentari da sottoporre ad analisi bromatologiche.



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

Al di fuori degli incaricati della Azienda, il concessionario dovrà interdire l'accesso negli spazi non aperti al pubblico a tutte le persone estranee al servizio.

L'operatore economico dovrà individuare, nello svolgimento dell'attività, ogni situazione che potrebbe potenzialmente rilevarsi critica o anche semplicemente pericolosa per la sicurezza degli alimenti e garantire le opportune misure di sicurezza, nell'assoluto rispetto dei principi e della disciplina relativa al sistema HACCP.

Dovranno pertanto essere adottate dal concessionario tutte le misure ritenute necessarie per garantire le migliori condizioni igieniche dei prodotti finali, analizzando ed individuando i punti critici, ed adottando tutte le procedure di controllo necessarie al corretto funzionamento del sistema.

L'Azienda non riconosce, né assume responsabilità alcuna, per gli impegni assunti dall'operatore economico verso i propri fornitori.

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (se pertinente rispetto al lotto di aggiudicazione)

L'operatore economico sarà responsabile della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio, dovendo garantire al proprio personale, tutte le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Nel caso in cui la valutazione dei rischi dell'operatore economico prevedesse l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione, gli operatori ne dovranno essere dotati – con spese a totale carico del concessionario - in conformità al decreto del Ministero della Sanità del 28.09.1990 e del Decreto Legislativo n. 81/2008.

L'operatore economico sarà tenuto a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché ad ogni altra prescrizione, contenute nel “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e costi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro” prodotto dalla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008, allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale.

L'operatore economico sarà infine tenuto, senza oneri a carico della Azienda, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse alla concessione, che saranno impartite dalle competenti strutture della stazione appaltante.

ARTICOLO 12 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI (se pertinente rispetto al lotto di aggiudicazione)

L'installazione e la messa in funzione delle macchine erogatrici, così come ogni altra incombenza di natura tecnica, amministrativa / autorizzativa e sanitaria, si intende a totale carico della impresa aggiudicataria.

I distributori automatici dovranno possedere le caratteristiche tecnico-costruttive ampiamente dettagliate nel capitolato speciale-prestazionale. Dovranno possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nelle disposizioni emanate dal Ministero della Sanità e dai regolamenti d'esecuzione delle norme contenute nella Legge 30.04.1962, n. 283.

I distributori dovranno restare obbligatoriamente in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

Le spese di installazione e di manutenzione dei distributori saranno a totale carico del gestore. La concessione deve intendersi soggetta alle norme sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate con distributori automatici installati in luoghi aperti al pubblico, alle disposizioni del D.P.R. 26.03.1980, n. 327, ed alla disciplina sulla produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, e alle norme fiscali vigenti in materia.

In ogni caso (sia presso il bar, sia tramite distributori automatici), è vietata la distribuzione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche da asporto.

ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario nei confronti della Azienda Ospedaliera di PERUGIA con la stipula del presente Contratto, questi ha costituito, ai sensi dell'art. 117 del Codice Appalti, garanzia definitiva, per Euro _____, pari al 10 % dell'importo contrattuale aumentato di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% per cento, fino al 20%, e di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%, ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice Appalti, mediante polizza/garanzia/cauzione _____ n. _____, emessa da _____ agenzia di _____.

La garanzia prestata in favore Azienda Ospedaliera di PERUGIA sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso l'aggiudicatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine indicato nella richiesta effettuata dall'Amministrazione e, comunque, entro un termine non inferiore ad almeno 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, Azienda Ospedaliera di PERUGIA avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento per eventuali danni.

ARTICOLO 14 – PENALI

L'esecuzione del servizio bar /distribuzione automatica di cibi e bevande / distribuzione automatica di igiene di prima necessità presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di PERUGIA dovrà compiersi nel perentorio ed assoluto rispetto delle norme - qui integralmente richiamate – a suo tempo descritte:

- nel Capitolato speciale-prestazionale;
- nel disciplinare di gara;
- in ogni ulteriore documentazione complementare di gara allegata al disciplinare stesso o al capitolato quale sua parte integrante e sostanziale, nonché con quanto ulteriormente disciplinato dal presente accordo.

In caso di accertata violazione delle norme contenute nella documentazione di cui sopra, e/o per ogni ulteriore inosservanza riguardante i seguenti aspetti:

- qualità del servizio / mancata conformità a quanto richiesto dal Capitolato speciale-prestazionale (se pertinente rispetto al lotto di aggiudicazione);
- qualità degli alimenti distribuiti e qualità delle preparazioni (se pertinente rispetto al lotto di aggiudicazione) ;
- rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio (se pertinente rispetto al lotto di aggiudicazione) ;
- irregolarità a seguito dei controlli effettuati dalla stazione appaltante;
- qualità e stato di conservazione delle merci;
- igiene generale dei locali, delle attrezzature e del personale addetto (se pertinente rispetto al lotto di aggiudicazione);



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

- corretto stato e uso dei locali / spazi, attrezzature e arredi;
- rispetto delle norme di sicurezza;
- impiego del personale non corrispondente a quanto prescritto Capitolato speciale-prestazionale (se pertinente rispetto al lotto di aggiudicazione);
- scarso decoro e correttezza nei rapporti con l'utenza (se pertinente rispetto al lotto di aggiudicazione),

la Azienda Ospedaliera di PERUGIA, senza esclusione alcuna di obbligo di indennizzo per eventuali maggiori danni per inadempimento, nella persona del RUP, su istanza del Direttore dell'Esecuzione del contratto, applicherà le penali in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 5 per cento dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente per un valore non superiore al dieci per cento (10%) dello stesso. Detta percentuale sarà determinata in relazione alla gravità ed alle conseguenze della violazione / inadempimento.

In caso di adempimento tardivo, saranno applicate penali in misura compresa tra 0,1 per mille e 0,1 per cento pro die. Il Direttore dell'Esecuzione del contratto riferirà tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito ad eventuali inadempimenti. Qualora la somma degli inadempimenti dovesse determinare un importo massimo delle penali superiore al 10 % (per cento) dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione, potrà promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento.

La corresponsione delle somme dovute a titolo di penali – entro 15 giorni dalla loro comminazione - dovrà essere corrisposta alla stazione appaltante mediante bonifico bancario presso l'IBAN che sarà all'occorrenza comunicato.

In mancanza di tale corresponsione - fermo restando quanto sopra anticipato in ordine al risarcimento per eventuali maggiori danni per inadempimento – per cause ascrivibili al soggetto concessionario il RUP, su istanza del Direttore dell'esecuzione del contratto, provvederà unilateralmente al prelievo di quanto dovuto dalla somma costituita a titolo di garanzia definitiva. Detta garanzia dovrà prontamente (e comunque entro e non oltre 7 gg. consecutivi decorrenti dalla data di prelievo) essere ricostituita nella misura delle somme originarie.

È ammessa, su motivata richiesta del Legale Rappresentante dell'operatore economico da presentarsi entro gg. 3 (consecutivi) dalla contestazione, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che l'inadempimento non sia imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali siano manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante.

La disapplicazione non comporterà il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali deciderà il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro gg. 7 dalla richiesta di disapplicazione.

Le penali verranno notificate all'affidatario in via amministrativa, restando in tal senso escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e/o ogni atto o procedimento giudiziale.

ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE / CESSAZIONE / RECESSO DAL CONTRATTO

Il RUP, sentito su istanza del Direttore della Esecuzione del Contratto, sentiti i competenti organi aziendali, avrà facoltà di risolvere il contratto:

- in tutti i casi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, di **particolare gravità**, coerentemente alle vigenti disposizioni di legge in materia di pubblici appalti e concessioni di servizi.

L'Azienda si riserva altresì di chiedere la risoluzione del contratto – con contestuale possibilità di provvedere ad affidare il servizio ad altro gestore (con riferimento alla graduatoria generale della gara), a totali spese del primo



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

inadempiente - trattenendo l'intero importo del deposito cauzionale a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento per ulteriori maggiori danni e il rimborso per eventuali spese e/o il minor guadagno derivante da inadempimento de quo - nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni tutte indicate nei documenti di cui sopra;
- in caso di cessione di azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'operatore economico;
- in caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non rimosse, a seguito di tre diffide formali consecutive da parte della Azienda;
- fallimento;
- cambio di destinazione d'uso dei locali senza previa autorizzazione da parte della Azienda Ospedaliera di PERUGIA;
- mancato pagamento anche soltanto di una rata mensile dei previsti canoni concessori (a seguito di tre diffide formali consecutive da parte della Azienda Ospedaliera di PERUGIA);
- cessione licenza.
- mancato reintegro, nel termine perentorio di cui sopra, della garanzia definitiva costituita ai sensi dell'articolo 13 del presente contratto;

L'Azienda, a fronte di eventuali inadempimenti dell'Operatore economico relativi agli obblighi descritti dal presente contratto e/o alla violazione di ogni altra norma contenuta nella documentazione di gara, potrà fissare, mediante comunicazione a mezzo PEC, un termine non inferiore a 7 giorni per consentire all'operatore economico aggiudicatario di porre in essere i dovuti adempimenti. Decorso inutilmente il citato termine, a seguito di tre diffide formali consecutive da parte della Azienda, il rapporto si intenderà risolto di diritto (art 1454 c.c. – *diffida ad adempiere*).

L'Azienda potrà inoltre – senza necessità di dover preventivamente inoltrare all'operatore economico alcuna diffida formale, come nei casi sopra rappresentati - avvalendosi della facoltà di cui all'art 1456 c.c. (*clausola risolutiva espressa*), previa comunicazione scritta all'aggiudicatario, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, qualora:

- a. l'operatore economico perda i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi degli articoli 94, 95, 96 e 97 del codice appalti;
- b. l'operatore economico ponga in essere reiterati ritardi o omissioni nel pagamento del canone di concessione (secondo i termini sopra precisati);
- c. l'operatore economico non adempia al reintegro del deposito cauzionale eventualmente escusso entro i termini sopra precisati;
- d. l'operatore economico non ottemperi alla proroga della validità del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante in caso di proroga o rinnovo del contratto;
- e. l'operatore economico sospenda, interrompa, abbandoni, o non effettui il servizio affidato senza previa comunicazione ed accordo scritto con la stazione appaltante;
- f. l'operatore economico impieghi personale avente caratteristiche diverse da quelle prescritte nel capitolato speciale-prestazionale;
- g. dagli esiti degli accertamenti antimafia espletati dalla Prefettura competente – anche successivi rispetto alla data di stipula del presente contratto – emergano situazioni ostative alla possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'operatore economico, la Azienda, a proprio insindacabile giudizio, avrà inoltre il diritto di pretendere tanto la risoluzione del rapporto, da parte dell'operatore economico in liquidazione, quanto la eventuale continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuova impresa subentrata (nel rispetto della graduatoria scaturente dalle operazioni di gara).

In esito alla risoluzione del contratto insorgerà in capo alla Azienda il diritto di affidare a terzi il servizio in parola. All'operatore economico inadempiente saranno addebitate le spese sostenute dalla della Azienda Ospedaliera di PERUGIA - ulteriori - rispetto a quelle previste dal rapporto contrattuale risolto.

Ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, l'Azienda - avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto e/o chiedere immediato adempimento, qualora:

- il gestore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
- il gestore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto;
- il gestore non impieghi personale o mezzi aventi i requisiti concordati;
- il gestore non si conformi, entro i termini di cui sopra, all'ingiunzione della stazione appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto;
- il gestore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza nell'esecuzione del contratto;
- il gestore non si conformi, dopo l'applicazione delle penali, alle prescrizioni indicate;
- il gestore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al concessionario stesso.

In esito a quanto sopra, decorsi inutilmente 15 giorni consecutivi dalla data di ricezione della richiesta di adempimento inviata ad opera del committente, senza che il gestore vi abbia adeguatamente provveduto – ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 1453 c.c. - fatta salva in ogni caso la possibilità di richiedere il risarcimento per eventuali maggiori danni, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto. Detta risoluzione sarà, in ogni caso, comunicata al concessionario mediante ulteriore comunicazione scritta a mezzo PEC.

Nessun indennizzo sarà dovuto all'operatore economico aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Operatore economico dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che abbiano motivato la risoluzione.

La stazione appaltante avrà facoltà di esercitare i diritti indicati al presente articolo senza aver prima intimato o costituito in mora il gestore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali l'operatore economico partecipante ha espressamente rinunciato all'atto della presentazione dell'offerta.

Il contratto CESSERA', in ogni caso, la sua efficacia nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività, liquidazione, avvio di concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico, o proseguimento dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei creditori dell'operatore economico stesso;
- allorché si manifesti, in capo al concessionario, qualunque forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal concorrente nel corso della procedura di gara, ovvero nel caso in cui venissero meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

- il concessionario ceda il contratto;
- il concessionario sub-conceda il servizio ad altro operatore economico senza autorizzazione della stazione appaltante.

Qualora presso l'Azienda Ospedaliera di PERUGIA intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzativa tali da apportare rilevanti modifiche rispetto agli scopi per i quali si è reso necessario affidare il servizio oggetto del presente contratto e/o vengano a manifestarsi in tal senso concreti motivi di interesse pubblico, l'Azienda – tenuto indenne il concessionario in relazione alle spese sostenute, ai lavori eseguiti ed al mancato guadagno - si riserva la possibilità di recedere dal contratto - in qualsiasi momento - dandone giusto avviso in forma scritta al soggetto aggiudicatario con anticipo minimo di 30 giorni.

ARTICOLO 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-CONCESSIONE

In relazione alla eventuale cessione del contratto / sub-concessione si rimanda interamente a quanto in merito disposto dall'articolo 9 del disciplinare di gara.

ARTICOLO 17 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In relazione agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari si rimanda interamente a quanto in merito disposto dall'articolo 24 del disciplinare di gara

ARTICOLO 18 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel Capitolato speciale-prestazionale, nel disciplinare di gara ed in ogni altra documentazione complementare allegata al disciplinare stesso quale sua parte integrante e sostanziale, nelle leggi, nel codice civile, nonché nelle altre norme e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

ARTICOLO 19 – FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto sarà competente il Foro di Perugia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del Contratto, l'aggiudicatario sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza sospendere o ritardare poter in alcun modo l'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI (se pertinente con il lotto di proprio interesse e per quanto applicabile nella presente concessione)

L'aggiudicatario sarà nominato dal Titolare (Azienda Ospedaliera di Perugia), ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l'esecuzione del contratto principale in essere tra le parti definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali.

Natura e finalità del trattamento:

Il Responsabile dovrà trattare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del contratto principale e per le finalità individuate da quest'ultimo.



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

Obblighi del Responsabile del trattamento:

Il Responsabile – per quanto di propria competenza – sarà tenuto, in forza di legge e di contratto, al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati ed a utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del Contratto.

Il Responsabile del trattamento potrà autonomamente assumere decisioni in ambito tecnico ed organizzativo con riguardo al servizio che sta offrendo; in nessun caso potrà variare le finalità e modalità del trattamento definite dal Titolare, né potrà usare i dati per propri scopi.

Nel caso in cui il Responsabile esterno decidesse di usare i dati per scopi propri ovvero per finalità o tramite mezzi non corrispondenti a quanto definito dal Titolare, sarà considerato a sua volta un Titolare per le attività di trattamento per le quali abbia definito le finalità e/o i mezzi in autonomia, fatta salva la sua responsabilità per l'utilizzo illecito dei dati.

Il Responsabile dovrà garantire che le persone da lui autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano un adeguato obbligo legale alla riservatezza ed un'adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali.

Misure di sicurezza:

Il Responsabile esterno del trattamento avrà l'obbligo di individuare ed adottare adeguate misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza dei dati trattati per conto del Titolare. Le misure dovranno essere commisurate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati, dovranno soddisfare i requisiti di cui all'articolo 32 del GDPR e potranno comprendere, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile dovrà tenere conto, in particolare, dei rischi connessi al trattamento che possano derivare dalla perdita, dalla distruzione, dalla modifica, dalla diffusione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Compiti del Responsabile del Trattamento:

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà porre in essere le seguenti attività legate al suo ruolo, salvo le ulteriori nascenti dal rispetto del GDPR o della normativa nazionale in corso di emanazione da parte del Governo, relativamente ai trattamenti che discendano dall'esecuzione del contratto principale, come da prospetto:

- lo svolgimento di attività di trattamento dati per conto del Titolare nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del contratto principale (articolo 28, paragrafo 3 lettera a, del GDPR);
- la garanzia che i trattamenti eseguiti in esecuzione del contratto principale siano effettuati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e finalità, nonché nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento (articoli 5 – 9 del GDPR);
- la possibilità di delegare - come sub Responsabili del trattamento – altri soggetti per l'esecuzione di specifiche attività che discendano direttamente dal contratto principale, previa comunicazione scritta al Titolare del trattamento e dietro sua autorizzazione specifica (articolo 28, paragrafo 2, del GDPR). Il Fornitore/Responsabile rimarrà responsabile nei confronti della Azienda Ospedaliera di PERUGIA per



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

l'adempimento del sub Responsabile agli obblighi discendenti dal GDPR e dal presente accordo;

- la redazione e la tenuta di un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare - Registro dei trattamenti del Responsabile (articolo 30, paragrafo 2, del GDPR) contenente:
 - a) il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare e degli eventuali sub Responsabili;
 - b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
 - c) eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
 - d) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.
- la periodica valutazione dell'impatto delle procedure e dell'organizzazione sulla tutela dei dati personali - DPIA (articolo 35 del GDPR);
- l'individuazione delle misure ritenute necessarie per garantire adeguati livelli di protezione dei dati trattati e l'adeguamento tempestivo alle stesse (articolo 32 del GDPR);
- la collaborazione con il Titolare del Trattamento e con il Responsabile della Protezione Dati nominato per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del GDPR e per l'attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante;
- la collaborazione nella gestione del Data Breach, con l'obbligo per il Responsabile del trattamento di informare il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza di una violazione, al fine di permettere al Titolare di rispettare il termine di notifica al Garante previsto dall'articolo 33 del GDPR;
- l'individuazione - all'interno della propria organizzazione - dei soggetti autorizzati a compiere attività di trattamento, la loro nomina formale, la comunicazione al Titolare dell'avvenuta nomina ed il compito di fornire ai soggetti autorizzati indicazioni puntuali sulla modalità di espletamento dei compiti assegnati.

Istanze degli interessati:

Nel caso in cui il Responsabile riceva istanza dagli interessati per l'esercizio dei diritti loro attribuiti dagli articoli dal 12 al 23 del GDPR, il Fornitore dovrà provvedere a:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta;
- informare l'interessato dell'avvenuta trasmissione degli atti al Titolare, cui competerà rispondere direttamente;
- assistere la Azienda Sanitaria di Perugia per la soddisfazione delle richieste degli interessati senza ritardo e comunque nel rispetto del termine ultimo previsto dal GDPR;
- coordinarsi a tal fine con il Titolare, con il Servizio Affari Generali, Comunicazione e Rapporti con l'Università - in qualità di soggetto preposto dal Titolare alle relazioni con i soggetti interessati - e con il Responsabile della Protezione Dati.

Verifiche del Titolare:

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione della Azienda Sanitaria di Perugia tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi tipici dei Responsabili del trattamento di cui all'articolo 28 del GDPR.

Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare o far effettuare, prima, durante o dopo le operazioni di trattamento, verifiche finalizzate ad accertare il rispetto delle istruzioni fornite e il conforme svolgimento del



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

trattamento. L'intenzione da parte della Azienda Sanitaria di Perugia di svolgere o far svolgere verifiche, ispezioni o audit dovrà essere comunicata al Fornitore con congruo anticipo e comunque con almeno 10 giorni di preavviso.
Scadenza del contratto:

Il Responsabile si impegna a interrompere qualsiasi forma di trattamento dati effettuati per conto del Titolare alla scadenza del contratto o del diverso termine eventualmente dallo stesso previsto.

A discrezione dell'Azienda Sanitaria di Perugia, tutti i dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare, dovranno essere restituiti a quest'ultimo e/o cancellati, salvo che la legge applicabile imponga al Fornitore la conservazione per un periodo ulteriore dei dati personali trattati.

Tutte le autorizzazioni concesse dal Titolare al Responsabile in corso di vigenza del contratto, debbono intendersi revocate all'atto di conclusione; parimenti saranno disattivate le eventuali credenziali concesse.

ARTICOLO 20 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto – ai sensi delle vigenti normative – viene sottoscritto dalle parti unicamente in forma elettronica. Il contratto sarà soggetto a registrazione unicamente in caso d'uso. Eventuali spese di registrazione saranno sostenute dalla parte interessata.

ARTICOLO 21 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art 114 del D. Lgs. 36/2023 il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto ("D.E.C.") che avrà il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione, come indicato nella delibera di aggiudicazione n. _____ del _____ è il sig./dott. _____.

Il RUP, su istanza del DEC, si riserva di nomina con provvedimento dedicato uno o più assistenti del DEC con funzioni di "direttore operativo".

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà proporre al RUP di ordinarne la sospensione, indicandone le ragioni. La sospensione potrà essere disposta per:

- cause di forza maggiore;
- altre circostanze particolari, che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali.

Venute a cessare le cause della sospensione, il RUP su istanza del D.E.C., predisporrà la ripresa dell'esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di durata dello stesso, calcolato tenendo conto della sospensione e degli effetti da questa prodotti.

ARTICOLO 22 - DOMICILIO

Per gli effetti del presente Contratto e per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, l'aggiudicatario elegge il proprio domicilio digitale presso la seguente casella di posta certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:

- PEC: _____ .

ARTICOLO 23 - CLAUSOLA FINALE



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporterà l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione non costituirà in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravvivrà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

L'aggiudicatario, nella persona del legale rappresentante, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ.; dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Per l'Azienda Ospedaliera di Perugia

Il Direttore SC Acquisti e Appalti

dott. Ranieri Colarizi Graziani

sottoscritto con firma digitale

Per l'operatore economico aggiudicatario

sottoscritto con firma digitale